

DELIBERAZIONE 12 NOVEMBRE 2019
455/2019/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DA ENERGYKA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLA PRATICA DI CONNESSIONE 138911402

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1087^a riunione del 12 novembre 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 174/2017/E/eel (di seguito: deliberazione 174/2017/E/eel);
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Energyka S.r.l. (di seguito: reclamante), ha presentato all'Autorità un reclamo, in data 16 giugno 2017 (prot. Autorità 21087 del 19 giugno 2017), ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestando a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore o e-distribuzione) il diniego opposto alla richiesta di modifica del preventivo per la connessione alla rete di un lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile identificato con codice di rintracciabilità 138911402;
2. in data 26 luglio 2017 (prot. Autorità 25153), l'Autorità ha trasmesso al reclamante una richiesta di integrazione documentale;
3. in data 27 luglio 2017 (prot. Autorità 25427 del 28 luglio 2017), il gestore ha trasmesso la propria memoria al reclamo, in cui comunica *“di aver già riscontrato il reclamo di pari contenuto avanzato dalla società Energyka s.r.l. in data 13 giugno 2017, con la memoria avente prot. ED-13-06-2017-P0007966, acclusa alla presente ed alla quale integralmente ci riportiamo”*;
4. in data 4 agosto 2017 (prot. Autorità 26472 del 7 agosto 2017), il reclamante ha risposto alla suddetta richiesta di integrazione documentale;
5. in data 7 agosto 2017 (prot. Autorità 26807 del 9 agosto 2017), il reclamante ha replicato alla memoria del gestore;
6. in data 17 ottobre 2019, la Direzione Accountability e Enforcement ha formulato il parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

7. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 7, comma 2, che fissa in 45 giorni lavorativi la validità di un preventivo per la connessione;
 - b) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una *“soluzione tecnica minima per la connessione”*, secondo la definizione contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera jj) del TICA, ed in virtù dei criteri indicati dall'articolo 3, comma 2, lettera f) e dall'articolo 8 del medesimo TICA;
 - c) l'articolo 7, comma 5, secondo cui il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2 del TICA. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di cui all'articolo 7, comma 1, del TICA, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni;
 - d) l'articolo 7, comma 8ter, secondo cui il richiedente, per ogni singola richiesta di connessione, può complessivamente presentare, anche nell'ambito di una sola istanza, non più di due richieste di modifica del preventivo ai sensi dei commi 7.5 e 7.8, indipendentemente dal tipo di modifica richiesta;

- e) l'articolo 9, commi 3 e 5, che dispongono termini perentori entro i quali il produttore è tenuto a presentare la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo per la realizzazione dell'impianto di produzione, pena la decadenza del preventivo di connessione. In particolare, per quanto attiene le connessioni a reti in media tensione, la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo deve essere presentata entro 90 giorni lavorativi decorrenti dalla data di accettazione del preventivo, inviando contestualmente al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo. Qualora tale dichiarazione non venga inviata al gestore di rete entro le predette tempistiche, al netto del tempo necessario al gestore di rete per la validazione del progetto a decorrere dalla data di ricevimento del progetto definito dal richiedente, il gestore di rete sollecita il richiedente, secondo modalità che permettano di verificare l'avvenuto recapito. Il richiedente, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi, invia al gestore di rete la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo entro le tempistiche di cui al presente comma. In caso contrario il preventivo decade;
- f) l'articolo 31, comma 1, il quale stabilisce che il titolare di un preventivo di connessione alla rete MT sia tenuto ad iniziare i lavori di realizzazione dell'impianto di produzione entro 12 mesi dalla data di accettazione del preventivo, ad eccezione dei casi di impossibilità a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente. Entro la medesima data, il produttore è tenuto a trasmettere al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante:
- i. l'avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero
 - ii. il mancato rispetto dei termini per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l'impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi.
- Qualora il termine dei 12 mesi non possa essere rispettato a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente, il comma 2 del medesimo articolo 31 prevede che il produttore trasmetta al gestore di rete, con cadenza periodica di 6 mesi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante un aggiornamento dello stato di avanzamento dell'iter per la connessione;
- g) l'articolo 31, comma 3, del TICA, il quale impone al gestore di rete di sollecitare il produttore inadempiente agli obblighi informativi di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concedendo altri 30 giorni lavorativi per l'adempimento dell'obbligo informativo; decorsi inutilmente i 30 giorni lavorativi, il preventivo decade.

QUADRO FATTUALE:

8. In data 4 gennaio 2017, il reclamante ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete per un lotto di 3 impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza complessiva pari a 100 kW, da realizzare in località Masseria Coppola, nel Comune di Castelgrande (PZ);
9. in data 1° febbraio 2017, il gestore ha messo a disposizione del reclamante il preventivo per la connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 138911402, recante la seguente soluzione tecnica di connessione: *“il Suo impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 400V tramite costruzione di cabina di trasformazione, connessa alla linea MT esistente denominata Campestre DP5050503 alimentata dalla CP Baragiano derivata tra i nodi DP504061564 e DP504060576 nel sito individuato dal produttore. Tale soluzione prevede, come da planimetria allegata:*
 - *Costruzione di circa 520 metri di linea MT in cavo aereo elicord da 35 mmq;*
 - *Costruzione di circa 30 metri di linea MT in cavo interrato Al 185mmq;*
 - *Costruzione di una cabina di trasformazione MT/BT, in cabina Box unificata Enel fornita dal produttore;*
 - *Costruzione linea BT interrata di circa 30 metri con cavo 3X150+95C;*
 - *Fornitura in opera di tritubo unificato in polietilene ad alta densità (D=50mm) posato nello stesso scavo di linee in cavo sotterraneo;*
 - *Posa n°1 armadio stradale;*
 - *Costruzione presa con cavo AL 3x95+35c;*
 - *Posa GDM di scambio e produzione”;*
10. in data 4 aprile 2017, il reclamante ha presentato al gestore una richiesta di modifica del suddetto preventivo, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TICA, richiedendo lo spostamento dell'impianto di produzione e indicando un punto specifico di inserimento nella rete elettrica esistente avente coordinate 40,804444 - 15,414637;
11. in data 10 maggio 2017, il gestore comunicava al reclamante che *“Con riferimento alla Vostra comunicazione del 04/04/2017 con la quale avete richiesto, ai sensi dell'art. 7.5 del TICA, la modifica del preventivo di connessione in oggetto Vi comunichiamo che la richiesta non può essere accolta in quanto concretizza una vera e propria nuova domanda di connessione. Infatti, avete richiesto lo spostamento sia del punto di inserimento sulla rete esistente e sia dell'impianto di produzione. Ad ogni buon conto, anche a voler erroneamente ritenere la Vs istanza come richiesta di modifica del preventivo, non è possibile concedere la connessione sulla linea elettrica da Voi individuata dato che la stessa si attesta sul trasformatore rosso della Cabina Primaria Baragiano, che è saturo”;*
12. in data 11 maggio 2017, il reclamante ha presentato reclamo al gestore;
13. in data 13 giugno 2017, il gestore ha respinto il suddetto reclamo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

14. Il reclamante afferma di aver richiesto una modifica del preventivo di connessione *“al fine di poter ottimizzare la STMG di connessione (...) dopo aver evidenziato le difficoltà riscontrate «nel reperire le servitù di elettrodotto»”*;
15. il reclamante afferma, inoltre, che *“le richieste avanzate dalla Energyka non violano in alcun modo le disposizioni del TICA. A tal riguardo si fa rilevare che non vi sono disposizioni che vietano la delocalizzazione dell’impianto e la - contestuale o meno - indicazione di un differente punto di inserimento sulla rete esistente”*;
16. il reclamante ritiene, infine, che *“la paventata e non comprovata saturazione del «trasformatore rosso della Cabina Primaria Baragiano»”* non costituisca una *“motivazione valida”* per rigettare la suddetta richiesta di modifica del preventivo, essendo la saturazione delle reti elettriche di distribuzione *“risultata essere un fenomeno illegittimo”*.
17. Pertanto, il reclamante chiede all’Autorità di prescrivere al gestore:
 - a) *“nel caso in cui, in seguito a tanto, emergerà che sussisteva la possibilità di accogliere la richiesta di modifica proposta dalla reclamante, di emettere un preventivo di connessione che tenga conto delle anzidette risultanze”*;
 - b) *di fornire documenti idonei a motivare, giustificare e comprovare in maniera adeguata ed esaustiva (omettendo i dati c.d. sensibili e/o supersensibili) la saturazione totale ed effettiva, alla data di elaborazione del succitato diniego, del «trasformatore rosso della Cabina Primaria Baragiano»”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

18. Il gestore afferma che la *“richiesta di modifica veniva rigettata dalla scrivente società in quanto la stessa si concretizzava come una vera e propria nuova domanda di connessione, avendo richiesto contestualmente sia lo spostamento dell’ubicazione dell’impianto di produzione sia l’inserimento del punto della rete elettrica”*.
19. In ogni caso, il gestore afferma che, *“anche valutando solo lo spostamento del punto di connessione, era emerso che tecnicamente non sarebbe stato possibile concedere la connessione, dato che il punto da voi individuato si attestava sul trasformatore rosso della Cabina Primaria «Baragiano» che risultava essere saturata”*.
20. Infine, il gestore dichiara di aver rigettato la richiesta di accesso agli atti, avanzata dal reclamante, in quanto *“È indubbio che la vera finalità della vostra richiesta sia quello di un controllo generalizzato delle attività svolta dalla ns società nella gestione delle pratiche di connessione (...) ribadendo che il preventivo fornito ed ormai non più valido conteneva la soluzione al minimo tecnico possibile nella zona nella zona di ubicazione dell’impianto di produzione”*.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

21. *In primis*, è bene ricordare che l’art. 7, comma 8ter, del TICA concede espressamente, al richiedente la connessione, la facoltà di presentare due richieste di

modifica del preventivo, anche nell'ambito di una sola istanza e indipendentemente dal tipo di modifica richiesta. Risulta con ciò evidente, *per tabulas*, che il reclamante, con la richiesta di modifica del preventivo di connessione, avanzata in data 4 aprile 2017, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del TICA, ben poteva formulare le istanze di delocalizzazione dell'impianto di produzione e indicare, contestualmente, un differente punto di inserimento sulla rete esistente, senza per questo dare luogo a una nuova domanda di connessione, come erroneamente affermato dal gestore;

22. accertata dunque la "fattibilità regolatoria" della richiesta di modifica del preventivo formulata dal reclamante, rimane da verificare se, tecnicamente, tale richiesta poteva essere accolta dal gestore, stante la condizione di saturazione della rete elettrica sul trasformatore "Rosso" della Cabina Primaria "Baragiano" dichiarata da e-distribuzione;
23. a tale scopo è stata, dapprima, analizzata la documentazione, acquisita in contraddittorio con il gestore, in occasione della verifica ispettiva effettuata dall'Autorità ai sensi della deliberazione 174/2017/E/eel, relativa a 45 pratiche per la connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica, per le quali la soluzione di connessione, indicata dal gestore, risultava afferente al suddetto trasformatore "Rosso" della Cabina Primaria "Baragiano";
24. successivamente, si è proceduto ad analizzare anche la ulteriore documentazione del 22 dicembre 2017 e del 4 luglio 2018, trasmessa dal gestore, a seguito di due richieste di informazioni trasmesse dall'Autorità, rispettivamente in data 5 ottobre 2017 (prot. Autorità 32485) e in data 26 aprile 2018 (prot. Autorità 13943), in esito alla citata verifica ispettiva. Tali richieste miravano a verificare lo stato di saturazione della rete di alcune Cabine Primarie della Basilicata, tra cui anche la Cabina Primaria in questione, a seguito delle azioni poste in essere dal gestore, al fine di annullare le pratiche di connessione non più valide;
25. in particolare, è stato possibile verificare dalla citata documentazione trasmessa il 4 luglio 2018 che, alla data in cui il reclamante aveva richiesto la modifica del preventivo contestato (4 aprile 2017), il trasformatore "Rosso" della Cabina Primaria "Baragiano" risultava effettivamente in condizioni di saturazione, come emerge dall'andamento della potenza complessivamente impegnata su tale elemento di rete indicato nel grafico di seguito riportato:



26. ciò significa che, quand'anche il gestore avesse correttamente preso in considerazione la citata richiesta di modifica del preventivo, non avrebbe, comunque, potuto accettare tale richiesta a causa della saturazione della rete;
27. infine, in relazione alla richiesta formulata dal reclamante di prescrivere al gestore di consentire l'accesso, ai sensi degli articoli 22 e ss. della legge 241/90, alla documentazione comprovante l'effettiva saturazione della rete al momento del suddetto diniego opposto dal gestore, si osserva quanto segue. Tale istanza potrà eventualmente essere fatta valere dal reclamante nella competente sede giurisdizionale, non rientrando la questione nella sfera di attribuzione/competenza giustiziale dell'Autorità.
28. In conclusione, si rileva che, sulla base delle risultanze istruttorie e delle sopradescritte motivazioni, il reclamo non può essere accolto

DELIBERA

1. di respingere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato da Energyka S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alla pratica di connessione identificata con codice di rintracciabilità 138911402;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla

notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

12 novembre 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini